



Ministero dello Sviluppo Economico

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA, E LA NORMATIVA TECNICA

- Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la Decisione 93/465/CEE;
- Vista la legge del 23 luglio 2009 n. 99, "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", in particolare l'art.4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti);
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 1996 n. 660, Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, modificato dal D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 201 "Attuazione della Direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia" e dal D. Lgs. 16 febbraio 2011 n.15 "Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia";
- Visto il regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, il quale abroga la direttiva 92/42/CEE del Consiglio, con eccezione per l'articolo 7, comma 2, l'articolo 8 e gli allegati da III a V;
- Visti l'articolo 7, comma 2, l'articolo 8 e gli allegati III, IV e V della direttiva 92/42/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, concernenti i mezzi per attestare la conformità delle caldaie, la notifica degli organismi di valutazione della conformità, le procedure di valutazione applicabili e i requisiti minimi degli organismi medesimi ai fini della notifica;
- Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008."
- Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";
- Vista la Convenzione del 6 luglio 2015, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato all'organismo nazionale di accreditamento (ACCREDIA) il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle guide europee di

riferimento, ove applicabili, per gli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva del Consiglio 1992/42/CE – Caldaie ad acqua calda;

Visto il decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di certificazione CE ai sensi della Direttiva 2014/68/UE, a favore della società IMQ S.p.A. con sede legale in Via Quintiliano 43, 20138 Milano, emanato da questa Direzione generale il 16 luglio 2014 con scadenza il 9 marzo 2017;

Vista l'istanza della società IMQ S.p.A. pervenuta il 23/12/2016, prot. n. 414579, -richiedente il rinnovo del decreto di autorizzazione come organismo notificato per la direttiva 92/42/CEE, in scadenza il 9 marzo 2017;

Acquisite agli atti prot. n. 26429 del 27/1/2017 e prot. n. 55967 del 17/2/2017, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con le quali i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA)

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 16 dicembre 2016, acquisita in data 22 dicembre 2016 (prot. n. 410317), con la quale è rinnovata al 9/03/2021 la data di scadenza del certificato n. 005B intestato a IMQ S.p.A. che, a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, accredita l'organismo a certificare i prodotti regolamentati dalla direttiva 92/42/CEE;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità nell'ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all'Organismo nazionale di accreditamento;

VISTA l'attestazione di versamento, effettuato dalla società istante in data 20 febbraio 2017, ai sensi del decreto interministeriale 19 ottobre 2016 sopra citato;

Decreta:

Art. 1

L'organismo IMQ S.p.A., con sede legale a Milano, in via Quintiliano 43, è autorizzato ad espletare le procedure di valutazione di conformità per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 92/42/CEE, relativa ai rendimenti delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi.

Prodotti: Caldaie ad acqua calda.

Moduli di valutazione della conformità:

- Esame CE del Tipo (All. III – Modulo B)
- Conformità al Tipo (All. IV – Modulo C)
- Garanzia di Qualità della produzione (All. IV – Modulo D)
- Garanzia di Qualità del prodotto (All. IV – Modulo E)

Art. 2

La presente autorizzazione decorre dal 10 marzo 2017, ha validità fino al 9 marzo 2021 ed è notificata alla Commissione Europea, nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designed Organizations) con pari validità temporale.

Art. 3

Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla divisione XIV – Organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico.

Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

L'organismo mette a disposizione della divisione XIV, ai fini del controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 4

Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, dell'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché del decreto tariffe del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016.

Art. 5

Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti, o sia informato che un organismo non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato V della direttiva 92/42/CEE ovvero non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6

Il presente decreto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it/, Sezione "Mercato e consumatori", Menu "Normativa Tecnica", Sottomenu "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "Efficienza caldaie").

Roma, 28 FEB. 2017


IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

01

1900

1900

1900

1900